

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 11 maggio 2007, n. 2357

### **Conferma T.A.R. Sardegna – II Sezione, 14 aprile 2006, n. 661**

*Nel rito elettorale non è ammissibile l'estensione delle originarie censure, tramite la proposizione di motivi aggiuntivi, a seguito delle nuove conoscenze avvenute in sede di verifica. Il ricorso ai motivi aggiuntivi deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale, per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare motivi di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori. La difficoltà di specificare i motivi all'atto di proposizione del ricorso introduttivo non rappresenta, di per sé, idonea giustificazione di una più larga ammissibilità dei motivi aggiuntivi.*

*Omissis.*

22. Peraltro, con un terzo motivo, gli appellanti contestano la pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti, il cui eventuale accoglimento determinerebbe la correzione dei risultati elettorali.

23. I ricorrenti affermano di condividere l'orientamento (definito "maggioritario") del Consiglio di Stato, che limita l'ammissibilità dei motivi aggiunti alle sole ipotesi in cui si tratti del necessario sviluppo delle censure proposte con il ricorso originario. A loro dire, però, nella controversia in esame, i motivi aggiunti si sarebbero posti, concretamente, in un "rapporto di necessario collegamento" con il ricorso introduttivo del giudizio, pur non delineando motivi perfettamente coincidenti.

24. Infatti, nella prospettiva degli appellanti, "il necessario collegamento non può, però, consistere nella "esatta coincidenza" tra il motivo dedotto in ricorso e la circostanza acclarata in sede di verifica; questo renderebbe inutile l'istituto e tanto varrebbe concordare con quella radicale giurisprudenza che vorrebbe l'istituto espunto dalla materia elettorale".

25. La tesi degli appellanti non è condivisibile.

26. In termini generali, la Sezione è assolutamente univoca nell'affermare che nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (fra le più recenti: Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1437).

27. L'applicazione concreta di questo generale indirizzo è chiara e rigorosa. In tale prospettiva, per esempio, si è affermato che: "Nel caso in esame, l'impianto motivazionale delle censure dedotte con l'appello è volta a sostenere la tesi (corroborata dall'analitico e puntuale confronto delle censure) che vi sarebbe sostanziale coincidenza fra la denuncia di uno specifico vizio relativo alle operazioni di una Sezione e quello, dedotto con il motivo aggiunto che riproduce la medesima situazione, con riferimento, tuttavia ad una Sezione differente, oppure fra la doglianza volta a denunciare l'illegittimità di una valutazione (o mancata valutazione) di nullità sulla base di specifici vizi, convertita, con i motivi aggiunti, in analogo denuncia, ma sulla base di situazione di fatto differente. La tesi non può essere condivisa in quanto la situazione che in tal caso viene a verificarsi consiste in una vera e propria inammissibile mutatio libelli" (Consiglio Stato, sez. V, 9 settembre 2005, n. 4653).

28. In concreto, con riguardo al presente giudizio, è anche possibile affermare che, in certa misura, i motivi aggiunti proposti in primo grado dai ricorrenti possano manifestare qualche significativo punto di contatto con i vizi dedotti mediante l'atto introduttivo del giudizio. Ma si tratta, comunque, di una somiglianza molto tenue e del tutto casuale, che fa venir meno il prescritto rapporto di necessaria connessione con le censure proposte mediante il ricorso introduttivo, ai fini dell'ammissibilità dei motivi aggiunti.

29. In questa esatta prospettiva, è indiscutibile la netta diversità tra gli originari motivi di ricorso e quelli aggiunti. La censura originaria relativa all'attribuzione di cognomi inesistenti o imprecisi è stata espressamente riferita a schede recanti la dizione "Sene", "Sine", "Sinos", in luogo dei corretti "Senes" o "Sias". Non emerge alcuna consequenzialità logica con i motivi aggiunti riferiti alla scheda con il nominativo "Gianni S.", alla scheda priva di crocesegno e con indicazione di nominativo illeggibile, alla scheda priva di crocesegno e con indicazione del nominativo "ciani" o "Giani".

30. Parimenti, manca qualsiasi rapporto di connessione qualificata tra il ricorso originario e i motivi aggiunti con cui gli appellanti hanno censurato la legittimità dell'attribuzione alla lista n. 2 delle schede recanti sia il crocesegno sul simbolo di lista che la preferenza espressa a favore di candidato inesistente.

31. Non giova agli appellanti l'affermazione secondo cui i motivi aggiunti dovrebbero essere considerati comunque ammissibili, tenuto conto di "un ulteriore elemento" che avrebbe "contribuito a rendere difficoltosa

l'opera di specifica indicazione dei motivi", costituito dalla circostanza che i dieci verbali delle singole sezioni non contenessero alcuna indicazione circa i motivi di nullità dei voti contenuti nelle singole schede annullate.

32. Questa circostanza non impedisce di rilevare l'assenza di connessione tra le specifiche censure originarie e quelle, altrettanto specifiche, ma diverse, proposte con i motivi aggiunti.

33. Al riguardo, la Sezione condivide la pronuncia di inammissibilità, per genericità, del motivo di impugnazione riguardante l'invalidità delle operazioni elettorali per incompletezza della relativa verbalizzazione.

34. Infatti, l'atto di appello si limita a contestare questo capo della sentenza, affermando che "il motivo era, al contrario, puntuale e documentalmente provato dalla produzione di tutti i verbali di sezione". In tal modo, però, si sovrappone, erroneamente, il profilo concernente la documentazione del vizio con quello della sua genericità.

35. D'altro lato, la descritta difficoltà di specificare i motivi all'atto di proposizione del ricorso introduttivo non rappresenterebbe, di per sé, idonea giustificazione di una più larga ammissibilità dei motivi aggiunti basati sulle risultanze di un'istruttoria finalizzata a diversi e ben precisi scopi.

*Omissis.*